



COMUNE DI LIMANA

ORDINANZA

N. 114	OGGETTO: ANTICIPO ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED UTILIZZATORI DI CALORE.
Data: 08/10/2025	
	AREA: Sindaco

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74: "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013, n. 149;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'allegato A al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, tuttora vigente, questo Comune risulta classificato nella zona denominata "E";

ATTESO che nella suddetta zona climatica l'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzazione di calore è consentito dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno e per una durata massima di quattordici ore giornaliere;

RICHIAMATO il primo comma, art. 5 del D.P.R. 74/2013: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili";

CONSIDERATE le temperature attuali, in particolare nelle ore mattutine e serali;

CONSIDERATE le segnalazioni di disagio pervenute da alcuni cittadini;

RITENUTO, quindi, di permettere l'accensione degli impianti termici, dalla data odierna, a mente del 1° comma dell'art. 5 del D.P.R. 74/2013, per una durata massima giornaliera di dieci ore ai sensi del 3° comma dell'art. 4 del D.P.R. succitato, e sino al 15 aprile 2025;

ORDINA

E' AUTORIZZATO l'anticipo dell'accensione degli impianti termici, di distribuzione ed utilizzazione di calore dalla data odierna, a mente del 1° comma dell'art. 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, per una durata massima giornaliera di dieci ore ai sensi del 3° comma dell'art. 4 del D.P.R. succitato sino al 15.04.2025.

COMUNICA CHE



COMUNE DI LIMANA

A) Ai sensi dell'art. 3, comma IV, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tar del Veneto, nel termine di 60 gg. dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt. 19 e 41 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data di notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.01.2971, n. 1199;

B) Ai sensi dell'art. 5, comma III, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del Procedimento amministrativo è l'Arch. Samantha BARUFFOLO del Servizio Tecnico e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il Servizio Tecnico ubicato in Via Roma 90 a Limana.

IL SINDACO

MICHELE TALO

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)